

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

9 NOV. 2001

ADDI' 9 NOV. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARIELLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO

DELIBERAZIONE N° 1651

OGGETTO: Revoca deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2001, n.695.
Adozione proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio ARSIAL), e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n.27 (Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET - LAZIO)".



OGGETTO: Revoca deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2001, n. 695. Adozione proposta di legge regionale concernente: "Proposta di legge regionale recante: "modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) , e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-LAZIO)".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 2/1995 istitutiva dell'ARSIAL, il legislatore regionale ha conferito all'Agenzia ulteriori compiti concernenti la promozione enogastronomica tipica laziale, tramite la legge regionale n. 27/1997;

ATTESO altresì che l'art. 13 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, "in attesa di un adeguamento più ampio della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2", ha previsto un aggiornamento della legge regionale n. 2/1995, relativamente all'esercizio del controllo regionale sui provvedimenti adottati dall'ARSIAL;

RITENUTO che, in armonia con il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con le recenti modifiche costituzionali che affidano alla Giunta regionale maggiori competenze, nonché con la legge regionale n. 25/1996 , si rende necessario modificare la legge regionale istitutiva dell'ARSIAL, provvedendo anche a disciplinare la distinzione tra potere di indirizzo e di gestione, al fine di rendere coerente la disposizione normativa con le leggi attualmente vigenti;

CONSIDERATO che la Giunta regionale con deliberazione 15 maggio 2001, n. 695, ha adottato la deliberazione relativa alla proposta di legge concernente "Proposta di legge regionale recante: "modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) , e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-LAZIO)";

CONSIDERATO che a seguito di nuove valutazioni sui livelli di impatto operativo del modello gestionale e del sistema di integrazione delle partiture organizzative individuate, si ritiene necessario revocare la deliberazione adottata dalla Giunta regionale 15 maggio 2001, n. 695, concernente la proposta di legge indicata nel precedente capoverso;

RITENUTO necessario sottoporre all'approvazione della Giunta regionale il nuovo testo, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, recante la nuova proposta di legge concernente: "modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) , e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-LAZIO)" composto



da 23 articoli, che sostituisce il precedente testo adottato dalla Giunta regionale con il provvedimento n. 695/2001;

DELIBERA

All'unanimità,

in conformità con le premesse facenti parte integrante del presente dispositivo:

- 1) di revocare la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2001, n. 695 recante proposta di legge concernente: "modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) , e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-LAZIO));
- 2) di adottare la nuova proposta di legge regionale allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, concernente : "modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) , e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-LAZIO)); composta da 23 articoli, n. 27/01/01 che sostituisce il precedente provvedimento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 15 maggio 2001, n. 695;
- 3) di sottoporre la medesima proposta di legge al Consiglio regionale per i successivi adempimenti.



Atto n. 1651
1995
Qua

Relazione alla proposta di legge regionale concernente " Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-LAZIO)).

Con la proposta di legge in oggetto si intende in primo luogo armonizzare la legge regionale n. 2/1995, istitutiva dell'ARSIAL, ai principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché con quelli fissati dallo Statuto regionale e dalle leggi regionali 1 luglio 1996, n. 25, e 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modificazioni

Al riguardo si rammenta che le citate norme sanciscono principi di carattere generale non contemplati nella legge istitutiva dell' ARSIAL che risale al 1995.

In particolare, si è ritenuto di prevedere, in analogia a quanto adottato dal legislatore regionale, la separazione di competenza tra gli organi di governo e di direzione dell'Agenzia e la dirigenza, in un quadro finalizzato al conseguimento di obiettivi individuati dalla Giunta regionale e assegnati al presidente di ARSIAL, per la cui realizzazione deve operare il personale dirigente presente nell'organico dell'ente strumentale.

Il principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalla attività gestionale dei dirigenti viene fissato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni quale principio generale con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni, per cui le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà legislativa, devono adeguare a tale principio non solo i propri ordinamenti, ma anche le leggi regionali esistenti, nei casi in cui la norma preveda, come nella l.r. 2/1995 una commistione di tali ruoli in capo al comitato direttivo dell'Agenzia.

Nel rispetto di tale principio, la proposta di legge in argomento prevede che, il presidente dell'Agenzia, svolga attività di alta amministrazione, quale l'elaborazione dello statuto dell'ARSIAL e dei regolamenti di organizzazione, ivi compreso quello contabile, in coerenza con l'indirizzo politico programmatico della Giunta regionale.

Pertanto, è prevista da parte della Giunta nei confronti dell'Agenzia, l'emanazione di atti di direttiva e l'esercizio di vigilanza e di controllo sugli organi e sugli atti dell'ARSIAL, disponendo altresì lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di commissari straordinari, nonché la nomina di commissari ad acta, in caso di mancata adozione di atti obbligatori.

In coerenza con quanto illustrato, al fine di favorire l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione il legislatore regionale, con la proposta di legge di cui all'oggetto, prevede l'istituzione di un organo monocratico deputato all'amministrazione dell'Agenzia, oltre naturalmente al collegio dei revisori dei conti quale organo contabile, riducendo così i rischi di rigidità organizzativa dell'Arsial.

Nell'esercizio delle loro funzioni i predetti organi istituzionali di ARSIAL sono coadiuvati da un comitato tecnico scientifico promozionale quale organo meramente consultivo.

Il testo proposto, pur lasciando invariati i compiti assegnati ad ARSIAL dall'articolo 2 della originaria l.r. 2/1995, ha disciplinato lo svolgimento di ulteriori competenze, alcune

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

già previste da precedenti norme regionali, quali l.r. 27/1997, concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione dell'enogastronomia tipica – ARPET Lazio, la quale viene abrogata con la presente proposta legislativa di modificazione, mentre altre, costituiscono elementi innovativi della proposta di legge.

Rispetto alla precedente proposta di legge regionale adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 15 maggio 2001, n. 695, a seguito di nuove valutazioni sui livelli di impatto operativo del modello gestionale e del sistema di integrazione delle partiture organizzative individuate, si è ritenuto necessario revocare la deliberazione adottata dalla Giunta regionale 15 maggio 2001, n. 695, e sostituirla con il nuovo testo composto da 23 articoli.

La figura dirigenziale apicale, è rappresentata dal direttore generale, il quale sovrintende ai servizi amministrativi e tecnici. Il Direttore Generale riceve dal Presidente dell'Agenzia gli obiettivi di attività e, a sua volta, li assegna ai dirigenti subordinati, effettuando il controllo sul perseguimento degli obiettivi ad essi assegnati.

Nell'ambito delle strutture tecniche meritano di essere menzionate, in particolare, le seguenti nuove articolazioni:

- l'osservatorio faunistico regionale che si colloca come punto di riferimento per il coordinamento, la promozione e la diretta esecuzione di ricerca finalizzata sia alla gestione faunistica sia alla gestione ittica delle popolazioni faunistiche presenti nel territorio laziale. L'istituzione del predetto osservatorio, parte dall'esigenza della Regione di dotarsi di strumenti adeguati di analisi della consistenza del patrimonio faunistico regionale e dell'ambiente che ne condiziona in modo determinante la conservazione e l'incremento, al fine di fornire un efficace strumento all'attività programmatica regionale;

- il nucleo per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dettato dall'esigenza di adeguarsi ad un mercato fortemente strutturato in funzione del concetto di qualità dei prodotti agricoli. La proposta di legge in argomento attua in materia di controllo della qualità dei prodotti agroalimentari le disposizioni previste sia dal regolamento (CEE) n. 2081/92 che dalla legge 128/98. Il citato nucleo, istituito presso ARSIAL, rappresenta la struttura regionale di controllo dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP) cui è affidato il compito di garantire che i prodotti agricoli con le predette caratteristiche rispondano ai requisiti del disciplinare di cui al regolamento innanzi citato.

Il citato nucleo agirà in sinergia con le azioni poste in essere dall'ARSIAL miranti alla valorizzazione dei prodotti tipici regionali ed alla individuazione dei prodotti di qualità da valorizzare.

Il testo normativo, propone infine, l'istituzione di un apposito ufficio stralcio temporaneo rappresentato dall'esigenza di svincolare l'ARSIAL dalle incombenze derivanti dalla gestione dei beni provenienti dalla riforma fondiaria, che appesantiscono notevolmente la gestione amministrativa dell'Agenzia e che impediscono, di fatto, alla medesima di svolgere compiutamente i numerosi compiti istituzionali alla stessa assegnati dalla legge istitutiva.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

cu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1995, n.2 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ARSLAL) E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1997 n. 27 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA TIPICA - ARPET-LAZIO).

cu

cu

cu

ART. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n.2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) è sostituito dal seguente:

"ART. 1

(Natura e finalità dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale - A.R.S.I.A.L.)

1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto e nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e dai regolamenti dell'Unione europea, promuove lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL), di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma.

3. L'Agenzia è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza conformandosi agli indirizzi politico-programmatici e alle direttive della Giunta Regionale".

FE

la

Chiti

ART. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.r. 2/1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) **dopo la lettera f) è inserita la seguente:**

“f bis) studio, promozione, divulgazione e controllo della qualità dell'enogastronomia tipica del Lazio, d'intesa con le competenti strutture dell'assessorato regionale all'Agricoltura.”;

b) **la lettera g) è sostituita dalla seguente:**

“g) gestione del servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL), di cui alla legge regionale 9 ottobre 1996, n° 40, limitatamente alle attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della legge stessa;”

c) **la lettera h) è sostituita dalla seguente:**

“h) gestione dell'osservatorio faunistico regionale, con le competenze dello stabilimento ittogenico di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, nonché dell'osservatorio faunistico venatorio di cui all'articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17”.

d) **dopo la lettera h) è aggiunta la seguente :**

“h bis) gestione del nucleo controllo di qualità per prodotti agroalimentari, cui è affidato il controllo dei prodotti a denominazione ad origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), nonché la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e dell'articolo 53, commi 1 ed 11, della legge 24 aprile 1998, n° 128”

2. Dopo il comma 3 dell'articolo. 2 della L.r. 2/1995, è aggiunto il seguente:

“3 bis) Ai fini di cui alla lettera f bis) del comma 1, l'Agenzia, in particolare:

a) cura studi e pubblicazioni sulla materia, anche in collaborazione con organizzazioni ed enti del settore turistico-ricettivo;

FB

Lu

[Signature]

(segue articolo 2)

- b) presta assistenza tecnico-operativa alle imprese singole ed associate degli albergatori e degli operatori del settore turistico ricettivo, nonché alle aziende che operano nel settore agroturistico e del turismo rurale, in relazione alla promozione e diffusione dell'uso di prodotti tipici, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia;
- c) promuove corsi di formazione rivolti ad allievi cuochi delle scuole alberghiere nonché, a cuochi professionisti in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia;
- d) organizza e partecipa con propri stands a sagre, fiere e manifestazioni che abbiano come tema la valorizzazione dei piatti tipici o dei prodotti agro-alimentari laziali;
- e) realizza materiale di propaganda e ne cura la diffusione attraverso gli organi di stampa ed i mezzi radio televisivi e telematici mediante apposite convenzioni;
- f) istituisce un "Albo d'Oro" della cucina tipica romano-laziale in cui iscrivere i nominativi degli imprenditori e degli operatori del settore che abbiano maggiormente contribuito alla diffusione della cucina tipica nell'anno precedente o durante la vita professionale;
- g) istituisce un "Albo d'Oro" dei progetti d'interesse regionale concernenti la produzione di prodotti agricoli di qualità, realizzati tramite interventi di solidarietà sociale esperiti in agricoltura al fine di agevolare l'accesso nel mercato del lavoro dei soggetti deboli;
- h) istituisce un concorso annuale sull'eno-gastronomia tipica romano-laziale, intitolato al fondatore dell'arte gastronomica "Marco Gavio Apicio" e organizzato dal Comitato tecnico-scientifico promozionale, cui partecipano cuochi professionisti ed allievi cuochi delle scuole alberghiere."

FBC

cu

cu

ART. 3

1. L'articolo 3 della L.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“ART. 3

(Organi)

1. Sono organi istituzionali dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il collegio dei revisori.”

FEUC

bu

off.

ART. 4

1. L'articolo 4 della L.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

"ART. 4 (Presidente)

1. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di enti o strutture complesse con competenza di carattere organizzativo, amministrativo, gestionale, economico, finanziario e di controllo e/o operanti nel settore agro - industriale e dello sviluppo rurale.

2. Il presidente ha la rappresentanza istituzionale esterna dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della relativa attività, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di indirizzo politico-programmatico e di direttiva.

3. Al presidente spettano le funzioni di alta amministrazione nonché i poteri di indirizzo, attraverso la definizione di obiettivi e di programmi, e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale, svolta, dai dirigenti, rispetto agli indirizzi impartiti. In particolare il Presidente:

- a) adotta lo statuto e i regolamenti in esso previsti, ivi compresi il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture tecniche e amministrative e di conferimento degli incarichi ai dirigenti e il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia;
- b) adotta la pianta organica del personale;
- c) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;
- d) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività;
- e) assegna al direttore generale gli obiettivi programmati e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, nonché provvede alla verifica dei risultati

FEU

EU

EU

(segue articolo 4)

- f) di gestione e alla valutazione annuale dell'attività del suddetto direttore, avvalendosi del nucleo di valutazione strategico dell'Agenzia;
- g) presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

4. La nomina a presidente determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita temporaneamente le funzioni il coordinatore del comitato tecnico-scientifico-promozionale di cui all'articolo 8 bis."

FBuc

cu

clh

ART. 5

1. L'articolo 5 della L.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“ART. 5

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e un supplente, nominati dal Presidente stesso, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia. In particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al Presidente che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia.”.

1/1/00

Lu

Ch

ART. 6

1. L'articolo 6 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“ART. 6

(Indennità di carica)

1. L'indennità di carica spettante ai componenti degli organi istituzionali dell'Agenzia di cui all'articolo 3, è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n.46, e successive modificazioni.”

f. u. o.

Eu

[Handwritten signature]

ART. 7

1. L'articolo 7 della Lr. 2/1995 è sostituito dal seguente:

**“ART. 7
(Incompatibilità)**

1. Agli incarichi di Presidente, di componenti del collegio dei revisori si applicano le disposizioni sulla incompatibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale.

2. In particolare, non può essere nominato presidente e non possono far parte del collegio dei revisori i membri del Consiglio e della Giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli esecutivi degli enti locali, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, i componenti degli organi di altri enti regionali, gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'Agenzia, i dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza dell'Agenzia ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole”.

Ren

Cur

Chiffa

ART. 8

1. L'articolo 8 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“ART. 8

(Durata delle cariche)

1. Il presidente dell'Agenda dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha nominato.

2. Il collegio dei revisori dura in carica quanto il Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito.

3. Gli organi istituzionali dell'Agenda proseguono le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che devono essere, rispettivamente, nominato e costituito, entro 45 giorni dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)”.

Flu's

En

Flu

ART. 9

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 2/1995 è aggiunto il seguente:

“ART. 8 bis

(Comitato tecnico-scientifico-promozionale)

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico-promozionale quale organo di supporto e consulenza tecnica dell'Agenzia, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composto da un coordinatore, nominato dal Presidente stesso, e da 14 membri nominati dalla Giunta regionale, con esperienza nel campo dello sviluppo rurale, dell'agro-industria, dell'agricoltura sostenibile, della promozione dell'eno-gastronomia, della organizzazione e della ricerca scientifica, scelti sulla base di terne di soggetti designati dagli enti di cui al comma 3.

3. Il comitato è articolato in due sezioni:

a) sezione tecnico-scientifica, con i seguenti componenti:

- 1) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle Università laziali;
- 2) uno scelto tra i tre soggetti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- 3) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 4) quattro designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura.

b) sezione promozionale eno-gastronomica, con i seguenti componenti:

- 1) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, da: associazione provinciale romana albergatori - federalberghi (APRA); associazione italiana esercenti ristoratori trattorie e rosticcerie (ASSO-RISTORANTI); associazione nazionale di ristorazione collettiva (ANGEM); associazione direttori d'albergo (ADA); federazione Italia cuochi - unione regionale cuochi Lazio (URCL); associazione maitres italiani ristoranti e alberghi (AMIRA); associazione italiana sommelier; associazione italiana barmen e sostenitori (AIBES);

Fello

Lu



(segue articolo 9)

- 2) due scelti tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle organizzazioni professionali agricole regionali, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 3) quattro designati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura.

4. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione delle designazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede alla nomina di tutti i componenti del comitato, anche in mancanza delle relative designazioni.

5. Il comitato provvede a:

- a) esprimere il parere preventivo sui programmi pluriennali e annuali di attività;
- b) esprimere parere sui contenuti e metodi di studi e ricerche e in ordine a specifici argomenti ad esso sottoposti dal presidente dell'Agenzia;
- c) formulare proposte relative all'attività dell'Agenzia.

6. Il coordinatore convoca il comitato e ne organizza i lavori, per singole sezioni o a sezioni riunite, in relazione alle tematiche inserite all'ordine del giorno delle sedute del comitato stesso.

7. Alle riunioni del comitato e delle relative sezioni partecipa, senza diritto di voto, l'assessore regionale competente in materia di agricoltura o un suo delegato, nonché il presidente dell'Agenzia con facoltà di essere assistito, di volta in volta, dal direttore generale.

8. Al coordinatore e agli altri componenti del comitato è corrisposto un compenso da determinarsi con il decreto di costituzione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

9. Il comitato dura in carica quanto il Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito."

Rovì

e

DEI
[Signature]

ART. 10

1. Dopo l'articolo 8 della L.r. 2/1995 è aggiunto il seguente:

“ART. 8 ter

(Statuto dell'Agenzia - Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla nomina, il presidente adotta lo statuto dell'Agenzia.
2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'Agenzia e del comitato tecnico-scientifico-promozionale, nonché i principi di organizzazione dell'Agenzia e dei rapporti di lavoro del relativo personale, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in conformità alle norme generali, statali e regionali, regolatrici della materia.
3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.
4. Entro sei mesi dalla approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, il presidente adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture tecniche e amministrative, per la determinazione della pianta organica del personale e per il conferimento degli incarichi ai dirigenti nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.”

fler 3

lu

fler

ART. 11

1. L'articolo 9 della Lr. 2/1995 è sostituito dal seguente:

"ART. 9

(Direttore generale)

1. I servizi amministrativi e i servizi tecnici dell'Agenzia sono diretti dal direttore generale.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra persone in possesso di comprovate capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere, e di esperienza maturata nella direzione di struttura apicale presso amministrazioni o enti pubblici ovvero presso enti privati di media o grande dimensione.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, la cui durata è stabilita tenendo conto di quanto previsto al comma 4. Il contratto definisce, in particolare, l'oggetto dell'incarico, le specifiche attribuzioni, le condizioni di incompatibilità, i casi di revoca dell'incarico o di decadenza dall'incarico stesso e di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché il trattamento economico, di carattere onnicomprensivo, commisurato a quello fissato per i dirigenti regionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ai quali sia stato conferito l'incarico di direttore generale, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

4. L'incarico del direttore generale non può superare la durata in carica del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. Il direttore generale continua comunque a svolgere le proprie funzioni per un ulteriore periodo di tre mesi decorrente dalla nomina del nuovo Presidente della Giunta regionale, entro il quale il Presidente stesso può procedere alla sua conferma ovvero alla nomina di altro direttore.

5. Il direttore generale svolge le seguenti funzioni:

- a) formula proposte al presidente, ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b), c), d), ed f);

Ru

Lu

[Handwritten signature]

(segue articolo 11)

- b) cura l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali adottati dal presidente nonché il perseguimento degli obiettivi programmati a lui assegnati, attribuendo ai dirigenti subordinati gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti ed attività;
- c) adotta gli atti di organizzazione delle strutture subordinate, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di organizzazione, informandone le organizzazioni sindacali, e ripartisce tra le strutture stesse le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli obiettivi programmati;
- d) adotta gli atti amministrativi e di diritto privato ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate relativi a progetti ed attività che ritenga di riservarsi e delega gli altri atti ai dirigenti subordinati;
- e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti subordinati ed esercita nei loro confronti il potere sostitutivo, previa diffida ad adempiere entro un termine prefissato, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle proprie direttive tale da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico;
- f) adotta gli atti di gestione e di valutazione dei dirigenti subordinati;
- g) rappresenta l'Agenzia, limitatamente alle proprie competenze, ed ha il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e transigere, nonché di indire o partecipare a conferenze di servizi;
- h) richiede pareri ad organi consultivi;
- i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti non definitivi dei dirigenti subordinati;
- l) presenta all'inizio di ogni anno al presidente una relazione sull'attività svolta nell'ambito delle strutture subordinate, sulla base delle relazioni redatte dai singoli dirigenti ed informa periodicamente lo stesso presidente in ordine agli adempimenti relativi alle proprie prestazioni.
- m) svolge ogni altra funzione a lui attribuita dai regolamenti dell'Agenzia.".

Row

Lu

Fla

ART. 12


1. L'articolo 10 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“ART. 10

(Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. Il bilancio di previsione, i relativi accertamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal presidente e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 (Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo e vigilanza della Regione) e successive modificazioni.

2. Al rendiconto generale trasmesso al Consiglio regionale è allegata la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, presentata dal presidente alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera g), nonché la valutazione della Giunta stessa.”.



ART. 13

1. Dopo l'articolo 10 della Lr. 2/1995 è inserito il seguente:

"ART. 10 bis
(Programmi di attività)

1. L'attività dell'Agenzia è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati dal presidente, entro il 30 settembre di ogni anno, previo parere del comitato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposite direttive, in coerenza con le linee della programmazione della Regione.

3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia.

4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i progetti d'intervento su specifici aspetti dell'innovazione e dello sviluppo in agricoltura, le strutture specialistiche e i mezzi strumentali e finanziari per realizzarli, i beneficiari, le modalità per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.

5. Il programma pluriennale ed i relativi programmi annuali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione relativi agli stessi anni".

HCU

CU

CU

ART. 14

1. L'articolo 12 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“ART. 12
(Patrimonio)

1. L'Agenzia ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

2. Il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni della riforma fondiaria, è utilizzato secondo le direttive impartite all'Agenzia dalla Giunta regionale e può essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

3. All'Agenzia possono essere, altresì, concessi in uso o in comodato altri beni da parte della Regione.”.

Beccò

Lu

Me

ART. 15

1. L'articolo 13 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“ART. 13

(Risorse finanziarie)

1. L'Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attuazione;
- b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
- c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;
- d) proventi derivanti dalle attività dell'Agenzia e dai servizi forniti;
- e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali.”.

Finco

cu

Offa

ART. 16

1. L'articolo 14 della L.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

(Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, la Giunta Regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sull'Agenzia.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, in particolare:

- a) emana direttive per l'attività dell'Agenzia al fine di garantire la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;
- b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dal presidente dell'Agenzia e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
- c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'Agenzia, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- d) esercita il controllo sugli organi:
 - 1) disponendo la decadenza del presidente in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione dell'Agenzia e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo presidente;
 - 2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori o del comitato tecnico scientifico promozionale in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione senza giustificato motivo, alle sedute di tali organi;
- e) esercita il controllo di legittimità e di merito sui seguenti atti:

ficca

bu

Ch

(segue articolo 16)

- 1) i regolamenti previsti dallo statuto e la pianta organica, adottati dal presidente ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere a), e b);
- 2) gli atti di alta amministrazione del presidente, con i quali si adottano o si autorizzano provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), ovvero si assegnano al direttore generale obiettivi che comportano spese vincolanti il bilancio per oltre un anno.

3. Le modalità del controllo di legittimità e di merito di cui al comma 2, lettera e), sono le seguenti:

- a) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che la Giunta stessa si sia pronunciata;
- b) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe la decorrenza del termine; in tale caso un nuovo termine, pari a trenta giorni, decorre dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell'atto; il termine può essere interrotto una sola volta e gli atti s'intendono decaduti qualora l'Agenzia non fornisca i chiarimenti o non faccia propri gli adeguamenti proposti entro il termine di trenta giorni;
- c) l'atto annullato in sede di controllo non può essere riproposto.

4. La Giunta regionale, con apposite direttive, impartisce all'Agenzia ulteriori indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di agricoltura e di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso."

Fiorio

Luca

Chie

ART. 17

1. L'articolo 16 della L.r. 2/1995 è abrogato.

Ren^o

En

Elb

ART. 18

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"ART. 16

(Strutture)

1. Il regolamento di cui all'articolo 8ter, comma 4, individua le strutture dirigenziali sottordinate alla direzione generale e ne determina le funzioni.

2. Nell'ambito delle strutture tecniche il regolamento individua, in particolare:

- a) la struttura centrale e le strutture periferiche competenti in materia di agrometeorologia per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), della l.r. 40/1996;
- b) l'osservatorio faunistico regionale, al quale sono attribuite le funzioni svolte dallo stabilimento ittogenico di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 87/1990, nonché le funzioni dell'osservatorio faunistico venatorio di cui all'articolo 18 della l.r.17/1995;
- c) il nucleo controllo di qualità per prodotti agroalimentari, al quale sono attribuite le funzioni di controllo dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP) nonché la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento CEE 2081/92 e dell'articolo 53, commi 1 ed 11, della l. 128/1998, ivi compresa l'attivazione delle procedure ai fini dell'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, valida anche per l'espletamento dell'attività di controllo fuori del territorio regionale."

frecu

lu

ART. 19

1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
(Personale)

1. L'Agenzia, nei limiti della pianta organica suddivisa per qualifiche dirigenziali e per categorie e profili professionali, adottata dal presidente nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 8 ter, comma 4, e divenuta esecutiva a seguito del controllo della Giunta regionale, si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa.

2. Al personale dell'Agenzia si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali, si tiene conto delle specificità delle attività dell'Agenzia.”

FBu3

Lu

CMC

ART. 20

1. L'articolo 18 della L.R. 2/1995 è abrogato.

17/10/00

Eu

Alle

ART. 21

1. L'articolo 19 della Lr. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“ART. 19

(Norme finali)

1. I riferimenti all'ERSAL, contenuti nelle norme e nelle disposizioni regionali vigenti, si intendono fatti all'ARSIAL.

2. Presso l'Agenzia è istituito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, un ufficio stralcio per lo svolgimento delle attività ad esaurimento della riforma fondiaria e dell'ex Opera Nazionale Combattenti (ONC), di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386. Tale ufficio è costituito come struttura apicale, alle dirette dipendenze del presidente dell'Agenzia, ed opera nel rispetto di specifiche norme legislative e regolamentari regionali ovvero di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Il dirigente dell'ufficio stralcio di cui al presente comma è nominato dal presidente dell'Agenzia, tra persone in possesso di comprovate capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere ed il relativo rapporto di lavoro, a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato stipulato con l'Agenzia in conformità ai criteri fissati dal provvedimento di nomina”.

feri

cu

Ch

ART. 22

1. L'articolo 20 della L.r. 2/1995 è sostituito dal seguente:

“ART. 20

(Norme transitorie)

1. Il comitato direttivo dell'Agenzia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, è sciolto. Il presidente dell'Agenzia ed i componenti del collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, decadono. Tali organi continuano, comunque, a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina e alla costituzione dei nuovi organi di cui agli articoli 4, 5 e 8bis, da effettuarsi, con le modalità previste dai citati articoli, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

2. I nuovi organi, nelle more dell'approvazione dello statuto ai sensi dell'articolo 8ter, svolgono le funzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 5 e 8bis.

3. L'incarico conferito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al direttore generale dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica è revocato, con effetto dalla data di nomina del nuovo direttore generale, ed il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato disciplinante l'incarico stesso è risolto di diritto con decorrenza dalla stessa data.”.

Per

Eu

Effetti

ART. 23

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 2/1995 è aggiunto il seguente:

**"ART. 20 BIS
(Altre abrogazioni)**

1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) legge regionale 3 aprile 1978, n. 10;
- b) legge regionale 11 aprile 1985, n. 39;
- c) legge regionale 16 febbraio 1990, n. 15;
- d) articolo 13 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11;
- e) legge regionale 4 agosto 1997, n. 27;
- f) articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14."

Beis

e

[Signature]